

competenti, come previsto dal comma 1-bis, dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994.

(7-00535) « Duca, Ferro, Rosato, Ricciotti, Di Gioia, Alfonso Gianni ».

La XI Commissione,

premessò che:

in data 25 novembre 2004 il Governo ha risposto in modo solo parziale all'interrogazione a risposta immediata n. 5-03701 sulla gestione parasubordinati dell'INPS;

in tale sede il Governo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, al fine di negare la generale opacità di tale gestione ed in particolare il buio fitto sulle prestazioni erogate, ha affermato che nel sito Internet dell'INPS sarebbero disponibili un opuscolo intitolato « Il lavoro parasubordinato » e l'accesso diretto a circolari, messaggi e testi normativi inerenti ai lavoratori parasubordinati;

rilevato che svariati tentativi, operati con la normale diligenza, non hanno consentito di rinvenire in Internet quanto sopra indicato;

considerato che:

i lavoratori parasubordinati hanno ovviamente tutti i diritti di conoscere i dettagli delle prestazioni in contropartita alle contribuzioni, aspetto quest'ultimo che viceversa, non a caso, è bene approfondito nel sito Internet dell'INPS;

è ingiustificato e discriminatorio nei confronti dei parasubordinati il fatto che ad essi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non sono mai stati inviati gli estratti contributivi,

impegna il Governo:

a rendere effettivamente ed agevolmente consultabile agli iscritti alla gestione parasubordinati dell'INPS il dettaglio su Internet delle prestazioni previdenziali ottenibili;

ad inviare ai parasubordinati gli estratti conto contributivi analogamente a quanto fatto per i lavoratori dipendenti.

(7-00534) « Guerzoni, Benvenuto ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

SERENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premessò che:

in data 26 aprile 1954 (epoca non sospetta) il Tribunale Supremo Militare Italiano ha emesso una sentenza inappellabile di eccezionale importanza storica (Presidente: Buoncompagni-Relatore: Ciar-di), con la quale riconosceva, in base al Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja che « La Repubblica Sociale Italiana concretava un Governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, e non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti. Essi erano comandati da capi responsabili, indossavano segni distintivi riconoscibili a distanza, portavano apertamente le armi e si conformavano, nei confronti dell'avversario belligerante, alle leggi e agli usi di guerra »...;

« la nostra legge di guerra, approvata con Regio Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, dispone, all'articolo 25, in armonia con le convenzioni internazionali, che i legittimi belligeranti debbono indossare un'uniforma o essere muniti di distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza. Pertanto deve concludersi che i partigiani, non assoggettati alla legge penale militare, per l'espresso disposto dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1946, n. 93, non possono essere considerati belligeranti, non ricorrendo nei loro confronti, le con-

dizioni che le norme di diritto internazionale cumulativamente richiedono» —:

se ed in che modo il Governo si sia conformato, per quanto di sua competenza, ai principi enunciati in tale scadenza. (4-12190)

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 dicembre 2004, la DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) di Campobasso portava a termine un'operazione anticrimine denominata « Piedi d'Argilla » con l'arresto di quattro persone e l'emissione di 23 avvisi di garanzia;

sempre nella citata data veniva posto sotto sequestro il cantiere della variante autostradale di Venafro (Isernia), opera appaltata dall'ANAS per oltre 55 milioni di euro, primo tratto del congiungimento tra l'autostrada Roma-Napoli (A1), all'altezza dell'uscita autostradale di San Vittore (Frosinone), e l'autostrada Adriatica (A14) all'uscita di Termoli (Campobasso);

nell'operazione della DDA risultano coinvolti dipendenti della ditta Adanti, in quanto aggiudicataria della commessa, nonché di altre imprese subappaltatrici e fornitrici, sia del gruppo riconducibile alla famiglia Patriciello, sia quello dei Garofano di Petilia Policastro (Crotone);

vi sarebbe il coinvolgimento di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine in servizio anche presso il Tribunale di Isernia con l'ipotesi di reato di corruzione, concussione e rivelazione del segreto d'ufficio —:

quali iniziative intenda assumere il Governo in riferimento ai gravi fatti accaduti a Venafro con particolare riferimento all'ANAS, alle forze dell'ordine coinvolte e all'intreccio che è venuto alla luce tra politica, affari e organizzazioni criminali;

quali mezzi il Governo intenda porre in essere per il rafforzamento di presidi di polizia con la contestuale dotazione di personale specializzato e di mezzi adeguati per contrastare il rischio delle infiltrazioni camorristiche nella gestione degli appalti pubblici;

se il Governo disponga di elementi informativi in ordine ai passaggi di proprietà di varie aziende in crisi in capo a non meglio individuati nuovi soggetti provenienti per lo più dall'area campana;

da ultimo, quali atti il Governo intenda adottare per evidenziare la presenza dello Stato in un territorio che si sta rivelando non immune dalle infiltrazioni mafiose e, se non sia necessario valutare la funzionalità e l'efficacia dei diversi organi preposti alla prevenzione e alla repressione dei reati di natura mafiosa e di illeciti penali nel campo degli appalti pubblici. (4-12192)

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale del 30 dicembre 1991, emergevano dati, in particolare dalla visione degli elaborati di coloro che hanno superato la prova scritta, che dimostravano l'esistenza di gravissime, irregolarità se non, di veri e propri reati;

in data 11 ottobre 2004 si è svolta l'udienza in camera di consiglio, in ossequio al disposto di cui all'articolo 409 c.p.p., avanti il g.i.p. di Perugia dottoressa Claudia Matteini in seguito alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. presso il Tribunale di Perugia in relazione al procedimento penale n. 855/03 R.G.N.R. n. 4873/03 RG. GIP che vedeva quali indagati i dottori Flavio Monteleone e Roberto Parziale;

agli indagati, nel procedimento di cui sopra, venivano ascritti i delitti di cui agli articoli 323-328-476-479-490 c.p. in rela-

zione alla falsificazione delle firme dei verbali nn. 180-181-182-183 del concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 e per la scomparsa del fascicolo, contenente le prove scritte di uno dei candidati vincitori;

all'esito dell'udienza, la dottoressa Matteini emanava decreto di archiviazione (*rectius* ordinanza ex articolo 409 comma 6° c.p.p.);

in tale provvedimento emerge, secondo quanto scrive la dottoressa Matteini, che la scoperta della scomparsa del suddetto fascicolo, con i relativi elaborati, del dottor Francesco Filocamo sarebbe avvenuta in data prossima al 13 giugno 1996 in relazione all'esercizio del diritto di accesso attivato da tale dottor Pierpaolo Berardi, candidato partecipante a quel concorso (cfr. pag. 1 del provvedimento), mentre in realtà, ed il dato emerge pacificamente dagli atti all'attenzione del g.i.p., il fatto della scomparsa era già noto ai vertici dell'allora Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria in seguito alla segnalazione operata dall'Ispettore della Polizia Penitenziaria, tale Petruccelli, in seguito al prelevamento di tale fascicolo da parte del dottor Flavio Monteleone in data 13 giugno 1996 (circostanza appuntata dal Petruccelli ed allegata agli atti, mentre la richiesta di accesso del Berardi risale all'ottobre 1997);

sempre nel medesimo provvedimento la dottoressa Matteini riconosceva sussistenti i delitti di falso, ma li riteneva prescritti perché reputava che la prescrizione ordinaria per tali delitti fosse di anni dieci, e poiché tali verbali risalgono all'aprile 1993, archiviava il procedimento per prescrizione;

è pacifico senza alcuna possibilità di interpretazione che tali fattispecie di reato, ex articolo 476 cpv c.p., prevedono una pena edittale da tre a dieci anni di reclusione;

non v'è dubbio che i verbali di un concorso per uditore giudiziario, costituiscono atti *fidefacienti* fino a querela di falso

(tra le molte Cass. 27 gennaio 1976; Mancianti, in *Cass.Pen.*, *Mass. Ann.* 1976, 1026; e *Giur. It.* 1977, II, 130; Cass. 13 ottobre 1980, Cheli, in *Cass. Pen.* 1982, 25; Cass. 24 novembre 1987, Torresin, in *Cass.Pen.* 1989, 205; Cass. 11 gennaio 1994, Gargiulo, in *Cass. Pen.* 1995, 2138);

per tale ragione la prescrizione di tali fattispecie delittuose, giusto il chiaro disposto dell'articolo 157 c.p., è di quindici anni a prescindere da qualsivoglia atto intereruttivo (articolo 157 n. 2 c.p.);

i reati di falso non si sono assolutamente prescritti (prescrizione senza atti interruttivi al 2008);

comunque in sede di udienza camerale ex articolo 409 c.p.p. non è assolutamente applicabile il disposto di cui all'articolo 425 comma II c.p.p., per cui non si può in nessun caso operare una valutazione prognostica di concedibilità delle attenuanti generiche, giudizio che non può essere certamente formulato in tale diversa fase procedimentale e comunque lo stesso P.M. nella sua richiesta di archiviazione non pone alcun cenno alla prescrizione né comunque il g.i.p. pone cenno a tale ipotesi;

il provvedimento a seguito di udienza camerale, nel contraddittorio delle parti è certamente, anche per definizione codicistica (articolo 409 comma VI c.p.p.), una ordinanza;

in relazione a tale veste giuridica l'ordinanza è sempre revocabile (tra i tanti Vogliotti, voce *Ordinanza*, in *Dig. d. Pen.* IX, Utet, 1995, 64);

il difensore della persona offesa Pierpaolo Berardi argomentando come sopra chiedeva la revoca del provvedimento;

in data 26 ottobre 2004 la g.i.p., dottoressa Matteini, rispondeva a tale istanza nei seguenti termini:

a) riteneva che il proprio decreto fosse ricorribile per Cassazione, (mentre tale provvedimento, salvo l'abnormità, è

ricorribile unicamente per violazione del contraddittorio (articolo 409 comma 6° c.p.p.);

b) che tale provvedimento non è revocabile (e, come si è visto, lo è);

c) che le prove scritte degli elaborati rientrano nella valutazione discrezionale dell'esaminatore (tale fattispecie, oltre ad essere del tutto inconferente rispetto all'istanza, non era nel modo più categorico oggetto del procedimento all'attenzione della dottoressa Matteini);

d) che in relazione alla discrezionalità dell'esaminatore bisogna rivolgersi alla giustizia amministrativa, (fatto questo del tutto avulso e totalmente scoordinato in relazione all'oggetto dell'udienza);

e) che comunque nessun elemento ad avviso del GIP era stato dato per provare il dolo in relazione alle prove scritte, (fatto anche questo del tutto avulso e totalmente inconferente sia quanto all'oggetto dell'udienza sia quanto all'oggetto dell'istanza di revoca del provvedimento di archiviazione);

f) che per la totale e quasi incredibile abnormità del provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione;

g) ad avviso dell'interrogante si tratta di un provvedimento dal contenuto macroscopicamente *contra legem* ed addirittura comunque avulso dai dati processuali (si tratta in alcuni casi di argomenti del tutto diversi dall'oggetto del processo) e come tale qualificabile come abnorme;

precedenti interrogazioni parlamentari depositate nella scorsa legislatura hanno dimostrato le gravi irregolarità con le quali si è svolta la procedura concorsuale —:

se non ritenga che vi siano gli estremi per l'esercizio di un'azione disciplinare.

(4-12193)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 21 dicembre 2004 il Presidente del Consiglio dei ministri, a Messina, ha dichiarato che è certamente ipotizzabile il ritiro delle truppe della coalizione dall'Iraq a scaglioni;

si è trattato di una dichiarazione molto importante ed accolta con particolare soddisfazione e sollievo;

peraltro a molti osservatori la dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri, certamente meditata e consapevole, è parsa divergente rispetto alla coeva (e più pessimistica, o quanto meno, diversamente ottimistica) dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti d'America George Bush secondo cui, anche in ragione dell'assoluta debolezza delle forze armate e delle forze di polizia irachene, le truppe della coalizione rimarranno in quell'area e quindi non è possibile ipotizzare i tempi del ritiro delle forze armate straniere;

in parziale controtendenza rispetto alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, il Generale Enzo Stefanini, appena rientrato da Nassiriya, ha rilasciato una intervista in data 21 dicembre 2004 al quotidiano *Il Corriere della Sera* ha spiegato che, per una completa formazione dei soldati iracheni, ci vorrà almeno un anno —:

se in relazione alle ipotesi di ritiro graduale delle truppe della coalizione dall'Iraq, vi sia una seria e credibile tempistica, concordata fra tutti i Paesi presenti con i loro militari, e se, in particolare, vi sia, sul punto, piena identità di vedute fra il governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano. (3-04008)